

DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463: **Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica.**

(In G.U. 10 dicembre 1999, n. 289; in B.U. 6 giugno 2000, n. 24 suppl. n. 1)

**Art. 1 - 1.** ..... 1)

2. I beni trasferiti alle province autonome di Trento e di Bolzano per effetto della disposizione di cui al comma 1 sono individuati mediante elenchi descrittivi formati d'intesa tra le competenti amministrazioni statali e la provincia interessata entro il 31 dicembre 1999.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, terzo comma, e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, si applicano anche ai beni trasferiti per effetto del presente articolo. Per quanto concerne l'accertamento dello stato di fatto e di diritto dei beni oggetto di trasferimento ai sensi del predetto articolo 7, si fa riferimento alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1976, n. 898.

**Art. 2 -** ..... 2)

**Art. 3 -** ..... 3)

**Art. 4 - 1.** ..... 4)

2. Con effetto dalla data di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, le province succedono allo Stato nei rapporti giuridici inerenti le funzioni delegate.

1) Sostituisce la lettera e) dell'art. 8 del D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115.

2) Sostituisce i commi 1, 2, 3 e 4 e inserisce un nuovo comma all'art. 5 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381.

3) Sostituisce l'art. 6 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381.

4) Sostituisce l'art. 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381.

3. Gli organi statali competenti consegnano alla provincia interessata, entro il 31 dicembre 1999, gli archivi e i documenti degli uffici statali concernenti le funzioni delegate ai sensi del comma 1 del presente articolo, interessanti il territorio di ciascuna provincia; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

<b>Art. 5.</b> - .....	5)
<b>Art. 6.</b> - .....	6)
<b>Art. 7.</b> - .....	7)
<b>Art. 8.</b> - .....	8)
<b>Art. 9.</b> - .....	9)
<b>Art. 10.</b> - .....	10)
<b>Art. 11.</b> - .....	11)
<b>Art. 12.</b> - .....	12)
<b>Art. 13.</b> - .....	13)

---

5) Sostituisce l'art. 11 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381.  
6) Inserisce l'art. 11-bis al D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381.  
7) Modifica il comma 1 dell'art. 14 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381.  
8) Inserisce l'articolo 19-bis al D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381.  
9) Sostituisce il titolo del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, e inserisce l'art. 01 nello stesso decreto.  
10) Sostituisce l'art. 1 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235.  
11) Inserisce l'art. 1-bis nel D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235.  
12) Inserisce l'art. 1-ter nel D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235.  
13) Inserisce l'art. 1-quater nel D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235.

<b>Art. 14.</b> - .....	14)
<b>Art. 15.</b> - .....	15)
<b>Art. 16.</b> - .....	16)
<b>Art. 17.</b> - .....	17)
<b>Art. 18.</b> - .....	18)
<b>Art. 19.</b> - .....	19)

**Art. 20.** - 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 12;
- b) l'articolo 15;
- c) il n. 1) del primo comma dell'articolo 16;
- d) la lettera f) del primo comma dell'articolo 19.

2. Gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 sono abrogati.

3. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 è abrogato.

**Art. 21.** - 1. Sono trasferite alle province autonome di Trento e di Bolzano, con effetto dal 1° gennaio 2000, le sezioni " Demanio Idrico" degli uffici del Genio civile aventi sede nel territorio delle province medesime.

---

<sup>14)</sup> Modifica il comma 1 dell'art. 2 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235.

<sup>15)</sup> Modifica il comma 1 dell'art. 4 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235.

<sup>16)</sup> Modifica il comma 1, il comma 3 e aggiunge un comma all'art. 5 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235.

<sup>17)</sup> Sostituisce il comma 1, modifica il comma 2 e 3 dell'art. 6 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235.

<sup>18)</sup> Sostituisce l'art. 9 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235.

<sup>19)</sup> Modifica ed integra il comma 1 dell'art. 10 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235.

2. Il personale statale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di cui al comma 1 presso le predette sezioni, previamente individuato dalla competente amministrazione statale, è trasferito alle province con effetto dalla medesima data e con onere a carico delle province stesse. Con effetto dalla data del 1° gennaio 2000 e secondo quanto disposto dalla rispettiva normativa provinciale, a detto personale si applicano le norme legislative, regolamentari e contrattuali rispettivamente previste per il corrispondente personale delle province, fermo restando il rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento.

3. Fino a quando non sia diversamente disposto dalla rispettiva normativa provinciale, le sezioni di cui al comma 1 continuano ad esercitare le funzioni ad esse attribuite dalle norme in vigore attinenti le funzioni di competenza delle province, ivi comprese quelle ad esse delegate.

4. Le somme spettanti annualmente alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto, in materia di opere idrauliche di prima e seconda categoria, nonché ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come introdotto dall'articolo 11 del presente decreto, in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, sono così determinate:

- a) per le spese correnti relative al personale ed al funzionamento degli uffici nonché alla manutenzione delle opere idrauliche, in misura pari alla media annua delle corrispondenti spese sostenute dallo Stato nel territorio delle province autonome negli anni tra il 1996 e il 1998, incrementate a decorrere dall'anno 2001 in misura pari alle variazioni percentuali previste, per ciascun anno di riferimento, nel documento di programmazione economica-finanziaria dello Stato per l'andamento della spesa corrente a carico del bilancio dello Stato medesimo;
- b) per le spese di investimento relative alle opere idrauliche di prima e seconda categoria, nella misura corrispondente alla spesa prevista per manutenzioni straordinarie ed investimenti dai piani pluriennali di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974, come sostituito dall'articolo 4 del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto del Presidente del-

la Repubblica n. 381 del 1974, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto.

5. I dati occorrenti per la determinazione delle somme spettanti annualmente alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 4 sono accertati in contraddittorio da funzionari a ciò delegati rispettivamente dalle province medesime e dal Ministero dei lavori pubblici. Il pagamento delle somme dovute è effettuato con periodicità trimestrale; per le somme riferite al rimborso delle spese di investimento, il relativo pagamento è effettuato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, sulla base di dichiarazioni rilasciate dal Presidente della Giunta provinciale interessata.



